

ANVA CONFESERCENTI  
Via Nazionale 60  
ROMA

FIVA CONFCOMMERCIO  
Via Properzio 5  
ROMA

Roma 15 giugno 2009

On. Mario Pescante  
Presidente XIV Commissione Permanente  
Camera dei Deputati

e, p.c. Agli Onorevoli Deputati  
Componenti la XIV Commissione

**OGGETTO : Atto Camera 2320 bis-B (Legge Comunitaria 2008)**

Signor Presidente,

L'articolo 23 del provvedimento in oggetto, attualmente all'esame della Commissione, del quale peraltro si condivide lo spirito, che mira a limitare il consumo di alcool nelle ore notturne, introduce, con il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche.

La materia, ad oggi regolata dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (*il quale prevede il divieto di commercializzare sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta eccezione per quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS*), interessa anche la miriade di fiere e sagre, feste e raduni popolari in occasione dei quali, se passasse la norma in oggetto, non si potrebbero più somministrare né vendere, insieme a prodotti di veloce consumazione (quali panini, tramezzini, ecc.), le bevande a bassa gradazione alcolica.

Non solo: con l'approvazione della norma, risulterebbe anche vietata, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, la vendita dei vini in bottiglia.

Peraltro, in base alla lettera, il comma 1 del dispositivo dell'articolo in oggetto consentirebbe di somministrare e consumare sul posto alcolici, dalle 7 alle 24, dovunque, ad eccezione che sulle aree pubbliche, sulle quali gli operatori, ai sensi del comma 2, verrebbero pesantemente sanzionati.

Le scriventi Organizzazioni rappresentative dei venditori ambulanti segnalano questa palese incongruenza ed esprimono tutto il proprio stupore nel vedere messa a rischio gran parte della loro professionalità ed una tradizionalità ormai consolidata.

Anva e Fiva chiedono dunque che il secondo comma dell'art. 14-bis, introdotto con l'articolo 23, sia complessivamente riformulato secondo il testo unito in calce, finalizzandolo esclusivamente alla previsione delle sanzioni relative alle violazioni del dispositivo di cui al comma 1.

Si fa affidamento su un esame più approfondito della portata della norma e su una attenta valutazione delle conseguenze che comporterebbe la sua approvazione nella attuale formulazione.

Con anticipati ringraziamenti per quanto Lei avrà modo di fare, si porgono i migliori saluti.

ANVA CONFESERCENTI  
IL PRESIDENTE  
**Mario Zecchini**

FIVA CONFCOMMERCIO  
IL PRESIDENTE  
**Giacomo Errico**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**2. Chiunque violi le disposizioni di cui al precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.**